



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 21/10

Lussemburgo, 4 marzo 2010

Sentenze nelle cause C-197/08:
Commissione / Francia, C-198/08:
Commissione / Austria e C-221/08:
Commissione / Irlanda

Le normative della Francia, dell'Austria e dell'Irlanda che fissano prezzi minimi di vendita al minuto delle sigarette sono contrarie al diritto dell'Unione

Gli obiettivi di tutela della salute possono essere perseguiti mediante un aumento dei diritti d'accisa

La Commissione ha adito la Corte di giustizia proponendo tre ricorsi per inadempimento, rispettivamente nei confronti di Francia, Austria e Irlanda, in quanto ritiene che le normative di tali Stati membri in materia di fissazione di prezzi minimi di taluni tabacchi lavorati, vale a dire le sigarette nonché gli altri prodotti del tabacco per la Francia, le sigarette e il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette per l'Austria e le sigarette per l'Irlanda, siano contrarie alla direttiva che stabilisce talune regole concernenti l'accisa gravante sul consumo di tali prodotti¹. La direttiva obbliga gli Stati membri ad assoggettare le sigarette ad un'accisa consistente in un elemento proporzionale (*ad valorem*) calcolato sul prezzo massimo di vendita al minuto, nonché in un elemento specifico il cui importo viene stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, ma non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell'onere fiscale totale. Il tasso dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette. La direttiva prevede altresì che i produttori e gli importatori di tabacchi lavorati stabiliscano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti (art. 9, n. 1).

Secondo la Commissione, le normative dei tre Stati membri, che impongono prezzi minimi corrispondenti a una determinata percentuale dei prezzi medi dei tabacchi lavorati in questione (95% per la Francia, 92,75% per le sigarette e 90% per il tabacco trinciato a taglio fino per l'Austria e 97% per l'Irlanda) arrecano pregiudizio alla libertà dei produttori e degli importatori di stabilire i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti e, pertanto, alla libera concorrenza. Tali normative sarebbero quindi contrarie alla direttiva.

La Corte rammenta anzitutto che la direttiva mira segnatamente a garantire che la determinazione della base imponibile dell'accisa proporzionale sui prodotti del tabacco sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri, ma anche a tutelare la libertà dei produttori e degli importatori, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori.

Essa ritiene che l'imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto faccia sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori o dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio e sia quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre prezzi di vendita al minuto più allettanti.

La Corte dichiara quindi che **un sistema di prezzo minimo non può essere considerato compatibile con la direttiva, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti siffatti, da prezzi di costo inferiori.**

¹ Direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE (GU L 46, pag. 26).

L'esame delle legislazioni nazionali conduce la Corte a concludere che esse non consentono di escludere, in ogni caso, che i prezzi minimi da esse imposti pregiudichino il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori.

La Corte respinge poi gli argomenti dedotti da ciascuno dei tre Stati membri per difendere le rispettive normative.

Infatti, in primo luogo, **la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)² non è tale da mettere in discussione la conclusione della Corte**, dal momento che essa non impone alle parti contraenti alcun obbligo concreto in relazione alla politica dei prezzi dei tabacchi che consenta loro di discostarsi dalle disposizioni della direttiva. Inoltre, la direttiva non osta ad una politica dei prezzi laddove quest'ultima non contrasti con gli obiettivi della direttiva stessa.

In secondo luogo, l'obiettivo di tutela della salute sancito dall'art. 30 CE può essere invocato solo per giustificare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché misure di effetto equivalente, contemplate dagli artt. 28 CE e 29 CE. Orbene, la Commissione non ha basato il proprio ricorso su tali disposizioni del Trattato CE.

Infine, la Corte afferma che **la direttiva 95/59 garantisce la tutela della salute e non impedisce agli Stati membri di continuare la lotta al tabagismo**. Essa rammenta che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo dei prodotti del tabacco e, pertanto, di tutela della salute, posto che l'obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l'aumento dell'imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione dei prezzi.

La Corte aggiunge che il divieto di stabilire prezzi minimi non impedisce agli Stati membri di vietare la vendita in perdita dei tabacchi lavorati, nei limiti in cui non si compromette la libertà dei produttori e degli importatori di fissare i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti. Tali operatori economici non potranno, in tal caso, assorbire l'impatto delle imposte su tali prezzi vendendo i loro prodotti a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

² Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, approvata dalla Comunità con decisione del Consiglio 2 giugno 2004 (GU L 213, pag. 8).